

***DCO 22/11***

***Servizio di bilanciamento del gas naturale:  
regolazione delle partite fisiche ed economiche  
(settlement)***

***Orientamenti finali***

**Osservazioni e proposte ANIGAS**

***Milano, 1 agosto 2011***

## **PREMESSA**

Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 22/11 (di seguito DCO) con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) ha posto in consultazione i propri orientamenti finali sulle modalità per la determinazione delle partite fisiche in prelievo e delle corrispondenti partite economiche ai fini del servizio di bilanciamento come definito dalla delibera ARG/gas 45/11.

Il DCO analizza con maggior dettaglio le proposte in prima forma illustrate nella precedente consultazione avviata lo scorso dicembre con il DCO 46/10.

## **OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Di seguito Anigas riporta le proprie osservazioni di carattere generale sui temi di maggior interesse.

### **Tempistiche di effettuazione della sessione di bilanciamento**

Per quanto riguarda il periodo transitorio, Anigas condivide quanto proposto al punto 6.64 ("*sessione di bilanciamento intervenga con ritardo trimestrale rispetto al mese di riferimento*") e suggerisce di ridurre la durata – in consultazione proposta pari ad un anno – di tale periodo transitorio. Tale riduzione, tuttavia, non dovrà essere inferiore a quattro mesi, anche per problematiche legate alla chiusura definitiva dell'attuale sistema.

### **Tempistiche di effettuazione della sessione di aggiustamento**

Anigas concorda sulla proposta dell'Autorità di effettuare sessioni di aggiustamento su base annuale.

In merito alle eventuali successive sessioni di aggiustamento relative al medesimo anno (punto 7.24 del DCO e successivi), come evidenziato nel DCO, in base agli obblighi di rilevazione delle misure, già nella seconda sessione i punti di prelievo privi di misure dovrebbero rappresentare numericamente casi residuali.

Proprio alla luce di ciò, si propone di effettuare, dopo le prime 3 sessioni di aggiustamento (quindi a luglio 2014), un'analisi dei costi/benefici delle sessioni di aggiustamento successive alla terza al fine di confermare la necessità di procedere secondo quanto proposto nel DCO.

Ciò premesso, Anigas ritiene comunque opportuno che venga sviluppata un'analisi di approfondimento sul valore effettivo delle letture residue specifiche per ogni anno di aggiustamento considerato.

Inoltre, come per la sessione di bilanciamento, anche per la sessione di aggiustamento dovranno essere adeguatamente definite le modalità di gestione del transitorio, in particolare i mesi oggetto della prima sessione di aggiustamento.

Con riferimento al punto 7.10.7, potrebbe essere valutata anche la possibilità di definire in maniera univoca l'assegnazione ad ogni City Gate della zona climatica, adottando, ad esempio, il criterio della zona prevalente in funzione del numero dei punti di riconsegna o dei corrispondenti volumi di  $C_A$ .

### **Ruolo delle Imprese di trasporto diverse dal Responsabile del bilanciamento**

A tale proposito, Anigas rileva la necessità di un'opportuna definizione dei rapporti tra le imprese di trasporto minori e il Responsabile del Bilanciamento (di seguito RB), nonché tra quest'ultimo e le imprese di distribuzione, volti alla definizione di opportuni flussi informativi e standard di comunicazione finalizzati all'erogazione dei servizi di trasporto e distribuzione, alla ripartizione delle responsabilità nell'erogazione di tali servizi e alla regolazione dei corrispettivi di pertinenza di ciascuna impresa.

### **Procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto**

Anigas segnala che l'articolo 19 della Delibera n. 138/04 prevede che dal 1° ottobre 2011 la determinazione dei dati da comunicare all'impresa di trasporto sia su base giornaliera, sia per i prelievi misurati che per quelli stimati; tale comunicazione dovrà essere effettuata giornalmente, entro il giorno lavorativo successivo a quello a cui si riferiscono i dati.

In proposito, si osserva che tale disposizione sarà, di fatto, superata dalla nuova regolazione sul *settlement* proposta dal DCO e, pertanto, si ritiene necessario un provvedimento specifico che sospenda l'esecutività del predetto termine del 1° ottobre 2011.

### **Assolvimento degli obblighi di natura fiscale da parte delle imprese**

Anigas segnala che in base all'articolo 26, comma 14. del Testo Unico delle Accise (TUA) è previsto che i soggetti che effettuano attività di vettoriamento presentino una dichiarazione annuale riepilogativa dei dati relativi al gas trasportato per UdD, rilevati nelle stazioni di misura.

Sino ad oggi le imprese di distribuzione hanno potuto assolvere a tale obbligo disponendo di sistemi impostati sulla quadratura/riconciliazione tra gas distribuito e gas immesso (operazione che non sarà più effettuata dai distributori in futuro).

Nella prospettiva del nuovo *settlement* dovrà essere quindi previsto che il RB metta le imprese di distribuzione in condizioni di disporre (tramite opportuno standard di comunicazione) dei dati risultanti dalla quadratura/riconciliazione, al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di cui al TUA.

In generale, si ritiene necessario che i meccanismi di gestione dei volumi, delle stime e del *settlement* siano compatibili con la normativa fiscale e che si auspica che continui e si rafforzi la collaborazione istituzionale tra l'Autorità per l'Energia e le istituzioni fiscali competenti in materia (in particolare l'Agenzia delle Dogane).

### **Necessità di approfondimento attraverso specifici studi**

Al fine di avere una visione più consapevole dei fenomeni fisici ed economici che scaturiscono dalle proposte del DCO, Anigas sottolinea la necessità che siano avviati studi specifici di approfondimento su alcuni temi, quali ad esempio la quantificazione delle dinamiche economiche associate ai processi trattati nel DCO, il valore effettivo delle letture residue al fine della sessione di aggiustamento, l'impatto del Gas Non Contabilizzato (GNC) della rete di distribuzione sui bilanci di cui al punto 6.13 e i criteri di attribuzione dei profili di prelievo ai PdR utilizzando soglie di consumo annuo (punto 6.48). In tal senso Anigas dichiara fin da ora la sua disponibilità a collaborare con gli Uffici dell'Autorità.

Con particolare riferimento al tema del GNC e della sua attribuzione (punti 6.13 e 7.10.5), Anigas riporta quanto già espresso nel proprio documento di risposta al DCO 46/10: *“Gas Non Contabilizzato (GNC) sulla Rete Di Distribuzione: corrisponde alla differenza fra quanto immesso nella rete di distribuzione (misurato alla REMI) e quanto prelevato dalla medesima rete (misurato a tutti i PdR). Tecnicamente questa entità è composta dalle dispersioni di rete, dalle sottrazioni indebite, dalle tolleranze nella misura ammesse dalle leggi metrologiche vigenti e dalle diverse modalità (REMI/PdR) secondo le quali la misura volumetrica viene riportata alle condizioni standard.*

*Relativamente alle dispersioni si precisa che, in base all'art. 32 della delibera ARG/gas 120/08 relativo ai recuperi di sicurezza, le imprese di distribuzione sono fortemente incentivate (e penalizzate in caso negativo) alla ricerca ed eliminazione delle dispersioni stesse. Si presume quindi che il quantitativo di gas, presente nel GNC da imputare alle perdite, sia alquanto ridotto.*

*L'argomento GNC è stato ampiamente trattato sia a livello nazionale che internazionale senza giungere ad una soluzione univoca; a riguardo è opportuno rifarsi ai documenti che le Associazioni hanno inviato a suo tempo alla Direzione Mercati dell'Autorità e alla delibera ARG/gas 131/08, con cui l'Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in merito alla determinazione delle componenti dell'equazione di bilancio commerciale degli impianti di distribuzione del gas naturale (23/09/2008)”.*

## RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

### Architettura a due sessioni della determinazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento (settlement)

***Q.1 Si ritiene vi siano altri obiettivi che possano giustificare e, conseguentemente, caratterizzare diversamente le proposte di intervento per la revisione delle metodologie di settlement e load profiling vigenti?***

Anigas condivide gli obiettivi individuati dall'Autorità.

### Sessione di bilanciamento

***Q.2 Si ritengono adeguati le modalità e il procedimento di determinazione delle partite fisiche di bilanciamento sopra descritti allo scopo di garantire certezza delle proprie posizioni economiche agli UdB? Si invita a motivare la risposta.***

***Q.3 Si ritiene corretta l'attribuzione anche ai misurati mensili del  $\Delta_m$  nel periodo annuale in cui l'impianto termico non è in esercizio?***

***Q.4 Esistono ulteriori elementi di semplificazione che possono essere adottati?***

Anigas segnala che i principali problemi relativi al fenomeno dell'incapienza nella fase di "quadratura" (rif. punto 6.12) si verificano nei mesi di inizio e fine periodo di accensione degli impianti termici ai sensi del DPR 412/93 del 26 agosto 1993. Si ritiene dunque che tali mesi debbano essere considerati nel periodo estivo.

Al fine di evitare che l'attendibilità del dato del PdR a lettura mensile sia prossima a quello letto semestralmente, Anigas suggerisce che il dato di misura *mis1*, così come definito al punto 6.11.2 del DCO, non possa essere antecedente oltre 100 giorni rispetto al dato di misura *mis2*; diversamente dovrà essere trattato secondo le modalità di cui al punto 6.11.3.

Per quanto concerne la mancanza di dati relativi ai PdR misurati giornalmente, si prospettano le seguenti due possibilità:

1. mancanza di dati di consumo giornalieri inframese;
2. mancanza di dati di consumo giornalieri a fine mese.

Nel primo caso, si propone di ripartire la sommatoria certa dei volumi dei giorni mancanti secondo il profilo di prelievo standard; nel caso in cui i giorni mancanti siano inferiori a 10 consecutivi, i consumi del mese saranno attribuiti a **G**, diversamente saranno attribuiti a **M** ai fini della quadratura in cabina di cui al punto 6.12 del DCO. Nel secondo caso, si suggerisce di moltiplicare il  $C_A$  per il profilo di prelievo standard.

### **Profilazione convenzionale**

***Q.5 Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche di determinazione e comunicazione del parametro CA da parte delle imprese distributrici? Si ritiene percorribile la proposta dell'Autorità di introdurre il load profiling dinamico attraverso l'applicazione di un fattore di correzione climatica nella determinazione dei profili di prelievo standard?***

***Q.6 Si ritiene opportuna la soluzione individuata dall'Autorità per isolare la componente termica contenuta nei profili di prelievo standard?***

***Q.7 Quali tempistiche si ritengono fattibili per l'introduzione del load profiling dinamico?***

***Q.8 Si ritiene opportuno ridurre le categorie d'uso per utenti civili?***

***Q.9 La proposta di introdurre una categoria d'uso con profilo estivo per gli utenti tecnologici come combinazione lineare tra le attuali categoria d'uso 005 e 004 è ritenuta ragionevole? Quale altre soluzioni si ritengono percorribili?***

***Q.10 Si ritiene opportuno applicare i nuovi profili di prelievo standard a partire dall'inizio del nuovo anno termico?***

***Q.11 Si ritiene opportuna la proposta di assegnazione delle categorie d'uso per gli utenti civili sulla base del criterio della soglia?***

***Q.12 Si ritiene opportuna la proposta di assegnazione delle categorie d'uso e delle classi di prelievo per gli utenti tecnologici sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?***

Per quanto riguarda l'aggiornamento del parametro  $C_A$  (rif. punti 6.20 e 6.21) da utilizzare ai fini delle determinazioni delle partite fisiche di bilanciamento, Anigas propone di fissare una data limite per l'utilizzo delle letture, nonché una successiva data posteriore di almeno un mese entro cui utilizzare e comunicare ai soggetti interessati il  $C_A$  suddetto. L'utilizzo del nuovo valore del  $C_A$  dovrà essere sincrono per tutta gli operatori della filiera.

Anigas indica il 30 settembre 2011 quale data limite per l'utilizzo delle letture in quanto consentirebbe un calcolo per la maggior parte dei PdR sulla base dei prelievi dell'ultimo anno termico. In tal caso è necessaria una posticipazione del suo utilizzo rispetto al 1° ottobre 2011 proposto nel DCO. In sede di prima applicazione, si propone per la comunicazione del  $C_A$  la data del 15 novembre 2011.

Per quanto riguarda gli intervalli minimi di lettura ai fini del calcolo del parametro  $C_A$  (rif. punto 6.20), si chiede di ritenere comunque accettabili rilevazioni di consumo distanziate di almeno 330 giorni solari in virtù dei differenti termini temporali delle campagne di lettura.

L'aggiornamento annuale del valore di  $C_A$  semplificherà indubbiamente i processi ai fini delle determinazioni delle partite fisiche di bilanciamento, mentre si ritiene opportuno effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla possibilità di utilizzare o di continuare ad utilizzare, con l'evolversi dei sistemi di comunicazioni, tempistiche di aggiornamento del  $C_A$  differenti dall'anno per finalità diverse dalle allocazioni.

In riferimento al punto 6.40, Anigas, a prescindere dai tempi di pubblicazione del provvedimento finale, ritiene che il termine proposto per la ricodifica dei profili esistenti nelle nuove categorie (entro l'inizio del prossimo anno termico corrispondente - se confermato - al 1° ottobre 2011) non sia attuabile come riclassificazione *ex-novo* di tutti i PdR gestiti; infatti la categoria viene utilizzata in altri processi regolati, ad esempio il Bonus Gas e lo *switching*, oltre ai tracciati del protocollo dello standard nazionale di comunicazione.

Si propone, quindi, che in sede di prima applicazione l'Autorità nella delibera annuale di aggiornamento dei valori dei profili di prelievo mantenga ancora le attuali categorie d'uso, definendo però percentuali uguali per tutte le categorie appartenenti ai nuovi raggruppamenti ( $C_1, C_2 \dots$ ).

Sarà compito dei distributori inviare al Responsabile del bilanciamento i volumi sommati secondo i nuovi raggruppamenti di categoria.

Anigas, con riferimento ai punti 6.37 e 6.38, ribadisce la proposta già formulata in risposta al DCO 46/10:

- $C_1$  per i consumi costanti, quindi che raggruppi le attuali categorie 001,002 e 003;
- $C_2$  che comprenda sia il consumo costante che quello legato al riscaldamento, quindi che raggruppi le attuali categorie 007,008,009, 010 e 011;
- $C_3$  per il solo uso riscaldamento, tipico dei centralizzati senza produzione di acqua calda, quindi coincidente con l'attuale categoria 006; si precisa infatti che il numero dei PdR con riscaldamento centralizzato con integrata la produzione di acqua calda non è assolutamente trascurabile, peraltro l'attribuzione di una percentuale pari a 0 in periodi con presenza di consumi (acqua calda) porterebbe a problematiche di calcolo<sup>1</sup> (vedi il riproporzionamento delle misure mensili);
- $C_4$  per il solo uso condizionamento, quindi coincidente con l'attuale categoria 005;
- $C_5$  relativo all'uso riscaldamento e condizionamento, quindi coincidente con l'attuale categoria 013.

---

<sup>1</sup> Esempio: nel caso di un PdR con utilizzo riscaldamento centralizzato con produzione di acqua calda le letture mensili nel periodo estivo evidenzieranno un consumo di quel PdR. Dovendo riproporzionare tale consumo, così come presentato in sede di seminario il 20 luglio 2011, ed essendo 0 la % prevista dal profilo  $C_3$  nel periodo estivo la formula sarebbe:  $= \text{CONSUMO}/0 \times 0$  e quindi inapplicabile.

Per quanto concerne gli usi tecnologici del gas, Anigas concorda con i raggruppamenti proposti dall'Autorità al punto 6.39: T<sub>1</sub> e T<sub>2</sub>.

Per quanto riguarda l'assegnazione delle categorie ai singoli PdR secondo il criterio della soglia di cui al punto 6.48, Anigas propone che venga effettuato dapprima uno studio specifico come già rilevato nelle Osservazioni di Carattere Generale. Solo a valle di tale approfondimento sarà possibile valutare la correttezza dell'uso del criterio della soglia per l'assegnazione delle categorie d'uso.

La soluzione proposta dall'Autorità, infatti, farebbe rientrare i clienti con C<sub>A</sub> di poco superiore a 500 Smc/anno nella categoria C<sub>2</sub> soggetta all'applicazione della componente termica, pur non utilizzando il gas per il riscaldamento. Viceversa, a quei clienti con un C<sub>A</sub> inferiore a 500Smc/anno verrebbe attribuita la categoria C<sub>1</sub> nonostante questi utilizzino il gas per uso riscaldamento<sup>2</sup>.

Con riferimento al punto 6.52, allo scopo di migliorare e semplificare il processo di classificazione dei clienti aventi uso tecnologico, si ritiene auspicabile introdurre un meccanismo analogo alla classificazione dei clienti già effettuata ai sensi del TIVG, partendo cioè dai dati già in possesso delle società di vendita e richiedendo al cliente una certificazione di eventuali aggiornamenti rispetto a tali informazioni.

Con riferimento al punto 6.53, Anigas ritiene necessario definire a che titolo, con quali procedure e mezzi le imprese di distribuzione dovranno effettuare tali verifiche (tenendo conto del fatto che il distributore non ha alcun rapporto contrattuale con il cliente finale) e, nel caso, quali saranno le azioni conseguenti all'eventuale rilievo di discrepanze rispetto alle dichiarazioni fornite dal cliente finale.

Si ritiene in ogni caso che la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante dell'attività che comunica l'uso tecnologico, costituisca già (come peraltro avviene per altri processi o in altri settori) una sufficiente responsabilizzazione del cliente finale in merito ad eventuali false dichiarazioni (conseguenze penali), tale da non giustificare i costi per l'attuazione, da parte delle imprese, di piani di verifica delle dichiarazioni dei clienti finali.

Relativamente alla verifica della categoria d'uso/classe di prelievo dichiarate, occorre ricordare che resta peraltro ovviamente salva la possibilità per le imprese, laddove riscontrino prelievi non congruenti con quanto comunicato dal cliente finale, di attivare controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni e per le eventuali rettifiche e/o conseguenze del caso.

---

<sup>2</sup> Quest'ultimo caso è tipico dei clienti del sud della penisola per i quali l'andamento climatico incide fortemente sui consumi nonostante utilizzino il gas anche per riscaldamento.

Ciò in particolare, tenendo anche presente il fatto che, in relazione agli adempimenti di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08, i punti di riconsegna caratterizzati da usi tecnologici risultano prevalentemente telemisurati e quindi con possibilità di rilevazione giornaliera dei prelievi che limita a casi residuali l'utilizzo del profilo (con classe di prelievo comunque già evidente proprio in base alla rilevazione giornaliera dei consumi).

In merito al tema del load profiling dinamico, Anigas si rende disponibile per successivi approfondimenti, anche nell'ambito di un gruppo di lavoro specifico.

#### **Obblighi in tema di registrazione con frequenza giornaliera della misura dei PDR e connesso utilizzo ai fini del bilanciamento**

***Q.13 Si ritiene correttamente individuata la soglia della classe di precisione del misuratore installato >G40 per l'obbligo di classificazione dei punti di prelievo come misurati giornalmente?***

***Q.14 Si ritengono adeguati i tempi di decorrenza della classificazione come proposti?***

Per quanto riguarda le nuove installazioni previste dalla deliberazione ARG/gas 155/08, per i misuratori di classe calibro maggiore di G40, si segnala che il tempo di 2 mesi per l'entrata nel trattamento giornaliero anche agli effetti del servizio del bilanciamento potrebbe non essere compatibile con le tempistiche previste per la prima verifica metrologica da parte dell'utente metrico che deve avvenire entro 60 giorni dall'attivazione del misuratore. Questo vale in particolare nei casi in cui la verifica dell'apparato dia esito negativo con conseguente allungamento dei tempi di messa in servizio.

#### **Tempistiche della sessione di bilanciamento**

***Q.15 Si ritiene adeguato un periodo di transitorio di un anno al fine di aggiornare i sistemi informativi degli attori coinvolti a una chiusura della sessione di bilanciamento ad un mese dal mese di riferimento? Quali semplificazioni potrebbero essere adottate per ridurre le tempistiche di questo transitorio?***

***Q.16 Quali controindicazioni può avere l'effettuazione della sessione di bilanciamento a distanza di tre mesi dal mese di riferimento?***

Si rinvia alle Osservazioni di Carattere Generale.

### **Obblighi informativi**

***Q.17 Si ritengono esaustivi, ai fini dell'ordinato e fluido svolgimento delle attività, i flussi informativi, proposti al punto 6.67?***

***Q.18 Si ritiene opportuna l'introduzione del flusso mensile dell'anagrafica? Con quale anticipo deve essere inviata tale informazione rispetto al mese m? Si ritengono adeguate le modalità e le tempistiche di attuazione proposte al punto 6.67?***

Anigas concorda con i flussi informativi previsti nel DCO relativi alla sessione di bilanciamento e ritiene necessario che vengano previsti i medesimi obblighi informativi a valle della sessione di aggiustamento.

In particolare, sarebbe opportuno che il RB fornisca dettagliatamente le modalità con cui è pervenuta, nella sessione di aggiustamento, alle componenti economiche oggetto di fatturazione. Infine, l'Autorità deve chiarire quali siano le tempistiche con cui il RB emette tali fatture e quelle previste per il pagamento affinché l'UdB possa opportunamente verificare il contenuto delle fatture e possa, se del caso, richiedere chiarimenti in merito.

### **Sessione di aggiustamento: prezzo di aggiustamento**

***Q.19 Si ritiene opportuna l'adozione, quale prezzo giornaliero per la sessione di aggiustamento, il prezzo di bilanciamento di cui al comma 7.4 della deliberazione ARG/gas 45/11? In caso negativo, quale si ritiene possa essere un valore maggiormente rappresentativo per la valorizzazione della commodity in sede di aggiustamento?***

Nella prima fase di avvio del nuovo sistema – e comunque non prima che sia possibile pervenire ad un reale riferimento di mercato della materia prima – si propone che il prezzo di aggiustamento sia pari alla quota a copertura dei costi di approvvigionamento (QE) compresa all'interno del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso (CCI).

In questo modo il prezzo di aggiustamento sarebbe stabile nel tempo, avrebbe il pregio di rispecchiare il costo della materia prima e permetterebbe di limitare l'esposizione al rischio degli operatori.

### **Tempistiche della sessione di aggiustamento**

***Q.20 Si ritiene opportuna la proposta di eseguire una prima sessione di aggiustamento entro sei mesi del periodo di aggiustamento?***

***Q.21 Si ritiene che la metodologia proposta per la sessione di aggiustamento rappresenti un compromesso adeguato rispetto alle diverse esigenze (disponibilità delle misure, stagionalità dei prelievi, ecc...)?***

***Q.22 Di quali ulteriori esigenze (di venditori, imprese di distribuzione ecc...) si dovrebbe tenere conto nella metodologia proposta per la sessione di aggiustamento? Conseguentemente, come tali esigenze modificherebbero la metodologia proposta?***

Si rinvia alle Osservazioni di Carattere Generale.

### **APPENDICE**

***Q.23 Si ritiene utile integrare il file di anagrafica con ulteriori elementi (es. comunicazioni relative al bonus gas)? Si invita a dettagliare eventuali proposte.***

Anigas, relativamente alle specifiche del flusso dell'anagrafica su base mensile tra Impresa di distribuzione e UdD descritte nell'Appendice al DCO, suggerisce di spostare il campo "REMI" dalla prima alla seconda riga di intestazione e di integrare il file di anagrafica prevedendo anche il campo obbligatorio "C<sub>A</sub>", che in taluni casi può non risultare desumibile dagli altri campi descritti nel flusso di anagrafica (allorché, ad esempio, il campo mis<sub>1</sub> o il campo mis<sub>2</sub> non risultino popolabili, come nel caso di nuove attivazioni per le quali, al momento dell'aggiornamento annuale del C<sub>A</sub>, non si dispone di letture che coprano il periodo di un anno o nel caso di *switching* laddove la misura mis<sub>1</sub> per il calcolo di C<sub>A</sub> corrisponda ad una data in cui il cliente finale risultava servito da altro fornitore ).

È inoltre di fondamentale importanza che i tracciati dei flussi informativi siano standardizzati e che siano stabilite le tempistiche di invio degli stessi, tenendo conto che le informazioni dovranno risultare disponibili con un anticipo rispetto alla data di applicazione che tenga conto delle attività in capo alle imprese di distribuzione e delle esigenze delle società di vendita.